COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2000

relativa al regime di aiuti istituito dall'«articolo 29 ter della legge del 30 dicembre 1970 sull'espansione economica, modificata dal decreto del 25 giugno 1992» al quale il Belgio ha dato esecuzione

[notificata con il numero C(2000)1007]

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/472/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE [1] e segnatamente l'articolo 14,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE e all'articolo 62, paragrafo 1 dell'accordo SEE,

considerando quanto segue:

I. **PROCEDIMENTO**

(1) L'11 marzo 1991, il Belgio ha notificato, conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, un progetto di decreto recante modifica della legge belga sull'espansione economica del 30 dicembre 1970 (N 144/91) [2]. Gli articoli 17, 18 e 19 del progetto di decreto prevedevano nuovi strumenti di aiuto destinati a sostenere le imprese valloni partecipanti alla realizzazione di programmi industriali europei oggetto di accordi internazionali specifici.

(2) Con lettera del 9 luglio 1991 [3], la Commissione ha approvato gli articoli 1-16 del decreto vallone del 25 giugno 1992. Gli articoli 17, 18 e 19 del decreto erano esplicitamente esclusi dalla decisione di approvazione. Per quanto riguarda tali articoli, la Commissione osservava che la loro mancanza di precisione e il fatto di rispecchiare situazioni troppo diverse le rendeva difficile pronunciarsi in merito. Pertanto, essa aveva considerato la notifica incompleta riservandosi il diritto di esaminare la compatibilità degli articoli alla luce delle modalità di applicazione che dovevano esserle notificate caso per caso, secondo gli impegni presi dalle autorità belghe.

(3) Nell'agosto 1992, le autorità belghe hanno trasmesso alla Commissione «per informazione», il testo definitivo del decreto recante modifica della legge sull'espansione economica approvato dal Consiglio regionale vallone il 25 giugno 1992 [4]. Dalla lettura del testo finale è emerso che talune disposizioni erano state modificate rispetto alla versione del progetto di decreto sulla quale la Commissione si era pronunciata con lettera del 9 luglio 1991 [5]. Alcune modifiche erano puramente redazionali, senza cambiamenti sostanziali, mentre altre influivano sulla sostanza del testo.

(4) Nel testo definitivo del decreto, gli articoli 17, 18 e 19 del progetto di decreto erano stati fusi in un unico articolo 19. L'articolo 19 del decreto prevedeva l'inserimento di un nuovo articolo 29ter nella legge sull'espansione economica del 30 dicembre 1970, modificata dal decreto del 25 giugno 1992. Tale articolo (in appresso denominato «articolo 29ter») prevedeva strumenti di aiuto destinati a sostenere le imprese valloni partecipanti alla realizzazione di programmi industriali europei oggetto di accordi internazionali specifici di cui al paragrafo 1.

---

[1] GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

[2] Lettera P11/91/533/26.864 dell'11 marzo 1991, protocollata presso la Commissione il 14 marzo 1991 con il numero di aiuto N 144/91

[3] Lettera SG(91) D/12925.

[4] Lettera P11/91/533/35.050 del 7 agosto 1992.

[5] Cfr. nota n. 3 a piè di pagina.

(5) In seguito alla scoperta di tali modifiche della versione del regime sul quale la Commissione aveva preso posizione, l'aiuto è stato catalogato come aiuto non notificato (NN 113/92).

(6) Successivamente, le autorità belghe hanno deciso di notificare, con lettera del 22 dicembre 1992 ([6]), alcune disposizioni della versione finale del decreto del 25 giugno 1992 che, secondo loro, avevano subito modifiche sostanziali. L'articolo 19 non rientrava tra le disposizioni notificate. Le autorità belghe hanno anche chiesto alla Commissione di confermare che le disposizioni che non erano state oggetto di modifiche sostanziali e che essa aveva accettato con decisione del 9 luglio 1991 potevano essere sempre applicate.

(7) Con lettera del 28 gennaio 1993 ([7]), i servizi della Commissione hanno risposto che la Commissione accettava solo l'attuazione delle disposizioni del decreto del 25 giugno 1992 che erano state oggetto della decisione di approvazione del 9 luglio 1991 ([8]) e il cui testo non aveva subito alcuna modifica ulteriore.

(8) Con lettera del 17 gennaio 1994 ([9]), la Commissione ha informato le autorità belghe di aver deciso di non sollevare obiezioni sulle modifiche non notificate del decreto del 25 giugno 1992 (NN 113/92) e ha sottolineato che tale decisione non si applicava all'articolo 19 del decreto che introduceva il nuovo articolo 29ter nella legge sull'espansione economica.

(9) Il 12 gennaio 1993, la Commissione, sulla base delle informazioni contenute sulla stampa, ha inviato alle autorità belghe una richiesta di informazioni complementari in merito ad un aiuto della regione vallone destinato a coprire parzialmente i rischi di cambio.

(10) Le autorità regionali valloni hanno risposto alla richiesta con il fax del 15 marzo 1993, facendo presente che l'esecutivo vallone aveva deciso di destinare un importo di 315 milioni di BEF alla copertura parziale delle differenze dei tassi di cambio nell'ambito della realizzazione di diversi programmi. Le autorità belghe hanno dichiarato che tale decisione era stata presa il 4 giugno 1992 in previsione dell'adozione del decreto del 25 giugno 1992 recante modifica della legge sull'espansione economica del 30 dicembre 1970. Hanno fatto presente inoltre che il fax doveva essere considerato equivalente a una notifica, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, delle modalità pratiche d'intervento previste in applicazione dell'articolo 29ter e che si trattava del primo caso di applicazione di detto articolo.

(11) Con lettera del 29 marzo 1993, la Commissione ha chiesto se fossero già stati erogati aiuti in virtù dell'articolo 29ter.

(12) Con lettera del 30 aprile 1993, le autorità belghe hanno risposto che un aiuto era stato effettivamente versato alla fine del marzo 1993, confermando che si trattava del primo caso di applicazione dell'articolo 29ter.

(13) Con lettera del 2 dicembre 1993 ([10]), la Commissione ha informato le autorità belghe della decisione di aprire il procedimento dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti del regime di aiuti«articolo 29ter».

(14) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazetta ufficiale delle Comunità europee* ([11]). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito al regime di cui trattasi.

(15) La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito da parte degli interessati.

(16) La risposta ufficiale delle autorità belghe è pervenuta alla Commissione con lettera del 10 febbraio 1994 ([12]) con cui le autorità belghe s'impegnavano a notificare, conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, qualsiasi progetto di concessione di aiuti in virtù dell'articolo 29ter. Le autorità belghe hanno confermato tale impegno con lettera del 6 aprile 1994 ([13]).

(17) Con lettera del 26 maggio 1994 ([14]), i servizi della Commissione hanno richiesto l'abrogazione dell'articolo 29ter. Con lettera del 16 giugno 1994 ([15]), le autorità belghe hanno fatto presente che, dal momento che le procedure parlamentari erano macchinose, non era facile abrogare l'articolo 29ter. Con lettera del 30 gennaio 1996, le autorità belghe hanno informato la Commissione della loro decisione di avviare il procedimento parlamentare di abrogazione dell'articolo 29ter. Con lettera del 29 febbraio 1996 ([16]), la Commissione ha preso atto della decisione delle autorità belghe di abrogare l'articolo 29ter.

(18) Con le lettere del 10 maggio 1996 ([17]), 10 luglio 1996 ([18]), 2 luglio 1997 ([19]) e 26 novembre 1997 ([20]), le autorità belghe hanno informato la Commissione sull'avanzamento della procedura parlamentare di abrogazione dell'articolo 29ter. Con lettera del 13 febbraio 1998 ([21]) le autorità belghe hanno informato la Com-

([6]) Lettera P11/91/533/37.107.
([7]) Lettera DG IV.E.3.-D/06258.
([8]) Cfr. nota n. 3 a piè di pagina.
([9]) Lettera SG(94) D/607.
([10]) Lettera SG(93) D/19520.
([11]) GU C 170 del 23.6.1994, pag. 5.
([12]) Lettera P11/91/533/43.927.
([13]) Lettera P11/91/533/44.740.
([14]) Lettera D/4596.
([15]) Lettera P11/91/533/45.789.
([16]) Lettera GD IV.E.3.-D/13056.
([17]) Lettera P12/533/54.981.
([18]) Lettera P12/533/55.773.
([19]) Lettera P12/533/61.758.
([20]) Lettera P12/533/64.012.
([21]) Lettera P12/533/65.339.

missione che il Consiglio regionale vallone aveva abrogato l'articolo 29ter della legge sull'espansione economica del 30 dicembre 1970, modificato dal decreto del 25 giugno 1992, e che la decisione era stata pubblicata sul Moniteur belge del 4 febbraio 1998.

(19) Con lettera del 10 giugno 1998 ([22]), i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità belghe di fornire un elenco delle imprese che avevano beneficiato di un aiuto in applicazione dell'articolo 29ter. Con lettera del 20 agosto 1998 e del 9 novembre 1998 ([23]), le autorità belghe hanno fornito tali informazioni.

II. **DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO**

(20) L'articolo 29ter prevede una sovvenzione a favore delle delle imprese valloni che prendono parte alla realizzazione di programmi industriali europei che sono oggetto di accordi internazionali specifici. Gli aiuti possono assumere le seguenti forme:

a) Garanzia dei rischi di cambio, sulla base di un tasso centrale stabilito dall'esecutivo vallone e secondo le modalità da esso definite,

b) Garanzia relativa a un andamento divergente degli indici economici, secondo le modalità definite dall'esecutivo,

c) Finanziamento sotto forma di anticipi ricuperabili o assunzione a carico delle spese di finanziamento nella misura del 50 % al massimo dei fondi messi a disposizione per l'esecuzione del contratto, secondo le modalità definite dall'esecutivo.

(21) Nella decisione di avviare il procedimento dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato ([24]), la Commissione esprimeva dubbi al tempo stesso sulla legalità e la compatibilità dell'aiuto.

(22) *Illegalità dell'aiuto:*

La Commissione considerava che la decisione, del 4 giugno 1992, dell'esecutivo vallone di concedere un aiuto in applicazione dell'articolo 29ter fosse illegale perché non era stata notificata. La Commissione ritiene infatti che un aiuto sia stato accordato a partire dal momento in cui è stata presa la relativa decisione dalle autorità competenti e non a partire dal momento in cui l'aiuto è stato effettivamente versato ([25]). Il fax del 15 marzo 1993 con cui le autorità belghe hanno dichiarato che le informazioni ivi contenute dovevano essere considerate una notifica ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato è stato inviato molto tempo dopo la data in cui le autorità valloni avevano deciso di accordare un aiuto in virtù dell'articolo 29ter (vale a dire il 4 giugno 1992).

(23) *Incompatibilità dell'aiuto con il mercato comune:*

L'articolo 29ter (garanzia contro i rischi di cambio, garanzia relativa a un andamento divergente degli indici economici, finanziamento o assunzione a carico dei fondi messi a disposizione per l'esecuzione del contratto) permetteva alle autorità belghe di accordare aiuti al funzionamento in Vallonia, regione che beneficia solo in parte del regime dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

Conformemente alle norme comunitarie applicabili agli aiuti regionali nazionali, in vigore sia all'epoca che attualmente, un aiuto al funzionamento è ammesso solo per le regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e solo a titolo di deroga e a determinate condizioni ([26]).

III. **COMMENTI DEL BELGIO**

(24) Con lettera del 10 febbraio 1994 ([27]), le autorità belghe hanno contestato la natura illegale degli aiuti accordati in virtù dell'articolo 29ter facendo valere i seguenti argomenti:

a) Con lettera del 9 luglio 1991 ([28]), la Commissione aveva approvato il progetto di decreto recante modifica della legge sull'espansione economica del 30 dicembre 1970, pur facendo presente di non potersi pronunciare sugli articoli 17, 18 e 19 e dichiarando che avrebbe esaminato la compatibilità di tali articoli caso per caso.

b) La versione finale del decreto adottato dal Consiglio regionale vallone il 25 giugno 1992 differiva dalla versione del decreto sul quale la Commissione si era pronunciata, ma si trattava di modifiche irrilevanti. Per quanto riguarda gli articoli 17, 18 e 19, non c'erano modifiche sostanziali. Le modifiche principali consistevano nella ristrutturazione degli articoli in un unico articolo 19. Le altre modifiche erano di natura puramente redazionale. Con lettera del 29 gennaio 1993 ([29]), la Commissione ha ammesso l'attuazione delle misure approvate con lettera del 9 luglio 1991. Nella lettera la Commissione elencava anche gli articoli della versione definitiva del decreto che considerava sostanzialmente modificati e che dovevano formare l'oggetto di una nuova procedura d'autorizzazione, ma l'articolo 19 non figurava tra questi articoli.

([22]) Lettera D/52407.
([23]) Lettera P12/533/68.255 e P11/533/69.298.
([24]) Lettera SG(93) D/19520.
([25]) Lettera della Commissione agli Stati membri del 27 aprile 1989 [Lettera SG(89) D/5521].
([26]) Comunicazione della Commissione sul metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), agli aiuti regionali (GU C 212 del 12.8.1988, pag. 2) e orientamenti relativi agli aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9).
([27]) Cfr. nota n. 12 a piè di pagina.
([28]) Cfr. nota n. 3 a piè di pagina.
([29]) Lettera DG IV.E.3-D/06258.

c) Dal momento che non si faceva presente la necessità di riesaminare l'articolo 19 della versione finale del decreto, le autorità valloni hanno ritenuto che l'autorizzazione data dalla Commissione per l'attuazione delle misure approvate il 9 luglio 1991 riguardasse anche tale articolo.

(25) Le autorità belghe non hanno commentato i dubbi espressi dalla Commissione in merito alla compatibilità del regime con il mercato comune.

(26) Con lettera del 13 febbraio 1998 ([30]), le autorità belghe hanno informato la Commissione del fatto che il Consiglio della regione vallone aveva abrogato l'articolo 29ter della legge sull'espansione economica, modificato dal decreto del 25 giugno 1992.

IV. **VALUTAZIONE DELL'AIUTO**

Esistenza dell'aiuto:

(27) La Commissione ritiene che il regime di aiuti istituito dall'«articolo 29ter della legge del 30 dicembre 1970 sull'espansione economica, modificato dal decreto del 25 giugno 1992» costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato per i seguenti motivi:

(28) «Aiuto sotto qualsiasi forma»: l'aiuto a titolo del regime è accordato in forma di garanzia e di anticipi recuperabili.

(29) «Aiuto»: il regime di aiuti non contiene disposizioni che obblighino i beneficiari delle garanzie a versare un premio per queste ultime. Inoltre esso non prevede che i beneficiari debbano pagare spese o interessi per gli antipici accordati a titolo di tale regime. Il fatto che la garanzia accordata possa dare luogo a un trasferimento considerevole di risorse a un beneficiario è illustrato dal fatto che le autorità regionali valloni hanno confermato, con fax del 15 marzo 1993, che l'esecutivo vallone aveva deciso di stanziare 315 milioni di BEF (circa 7,8 milioni di EUR) a titolo di copertura parziale per le differenze dei tassi di cambio.

(30) «Aiuto concesso dallo Stato o mediante risorse statali»: nella fattispecie l'aiuto è concesso dal governo regionale della regione vallone, cioè dall'esecutivo vallone. Inoltre esso è finanziato dal bilancio della regione vallone.

(31) «L'aiuto favorisce alcune imprese»: il criterio di selettività è soddisfatto in quanto l'aiuto è concesso esclusivamente alle imprese situate nella regione vallone e che partecipano alla realizzazione di programmi industriali europei che sono oggetto di accordi internazionali specifici.

(32) «L'aiuto falsa o minaccia di falsare la concorrenza»: le garanzie proteggono i beneficiari dalle conseguenze che variazioni sfavorevoli dei tassi di cambio o di altri indicatori economici (come i costi del lavoro) possono avere sulle loro attività. In tal modo, i beneficiari sono protetti contro le fluttuazioni dei parametri economici generali che caratterizzano di norma il funzionamento del mercato. Pertanto, l'aiuto favorisce artificialmente i beneficiari rispetto ai loro concorrenti che devono fronteggiare la stessa situazione ma senza aiuti. Analogamente, l'erogazione di anticipi senza interessi a titolo del regime favorisce artificialmente i beneficiari rispetto ad altri concorrenti che devono pagare il tasso d'interesse di mercato per ottenere un finanziamento di importi analoghi sui mercati dei capitali. È ovvio che avvantaggiare in tal modo taluni concorrenti anziché altri potrebbe falsare la concorrenza.

(33) «Gli aiuti falsano la concorrenza nella misura in cui influiscono sugli scambi tra Stati membri»: nel caso di un regime di aiuto come l'articolo 29ter (contrariamente ad un aiuto ad-hoc, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha decretato: «nel motivare la decisione sulla compatibilità col mercato comune di un *programma di aiuti*, la Commissione *può limitarsi*, a studiarne le caratteristiche onde stabilire se, a causa dell'entità o dell'alta percentuale delle sovvenzioni, delle caratteristiche degli investimenti incentivati o di altre modalità del programma stesso, questo dia un notevole vantaggio ai beneficiari rispetto ai loro concorrenti e sia tale da favorire essenzialmente le imprese che partecipano agli scambi fra Stati membri.» ([31]) (corsivo aggiunto).

L'articolo 29ter è applicabile a tutti i settori (ad esclusione di quelli a cui si applicano particolari norme comunitarie sugli aiuti di Stato). È ovvio perciò che il regime potrebbe essere applicato anche alle imprese che si dedicano ad attività economiche che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri.

Legalità dell'aiuto:

(34) Nella lettera del 10 febbraio 1994 ([32]), le autorità belghe hanno contestato la natura illegale dell'aiuto concesso in virtù dell'articolo 29ter, sostenendo che la Commissione aveva approvato l'aiuto con lettera del 28 gennaio 1993 ([33]).

([30]) Cfr. nota n. 21 a piè di pagina.

([31]) Sentenza del 14 ottobre 1987 nella causa 248/84 Repubblica federale tedesca/Commissione Raccolta 1987, 4013.

([32]) Cfr. nota n. 12 a piè di pagina.

([33]) Cfr. nota n. 29 a piè di pagina.

(35) La lettera della Commissione, del 28 gennaio 1993, contiene il seguente passo: «La Commissione ha l'onore di comunicarvi con la presente il proprio avallo all'attuazione delle misure notificate che erano state oggetto della decisione di approvazione in data del 9 luglio 1991 [rif. lettera SG(91) D/12925] e il cui testo non abbia ovviamente subito alcuna modifica ulteriore a tale data».

(36) L'articolo 19 del decreto, del 25 giugno 1992, recante modifica della legge sull'espansione economica del 30 dicembre 1970 ([34]) non soddisfa alcuna delle due condizioni specificate dalla Commissione:

a) La decisione di approvazione del 9 luglio 1991, si applicava solo agli articoli 1-16 del progetto di decreto recante modifica della legge sull'espansione economica del 30 dicembre 1970. Gli articoli 17, 18 e 19 del progetto di decreto (articolo 19 della versione finale del decreto) ne erano esplicitamente esclusi.

b) Nella loro lettera, le autorità belghe riconoscevano che l'articolo 19 era uno di quelli che erano stati modificati (lievemente) nella versione finale del decreto adottato il 25 giugno 1992 dal Consiglio regionale vallone.

(37) Nella decisione, del 17 gennaio 1994 ([35]), recante approvazione delle parti modificate del decreto del 25 giugno 1992 (NN 113/92), la Commissione ha ribadito che la decisione di approvazione non si applicava all'articolo 19 del decreto che introduceva il nuovo articolo 29ter nella legge sull'espansione economica del 30 dicembre 1970.

Compatibilità dell'aiuto:

(38) Avendo stabilito che l'articolo 29ter costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, la Commissione ha esaminato la sua compatibilità con una delle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 2 e dall'articolo 87, paragrafo 3, del trattato.

(39) Nel caso dell'articolo 29ter, la Commissione ritiene che le deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 8, del trattato non siano applicabili dal momento che l'aiuto non persegue nessuno degli obiettivi enumerati nell'articolo e il Belgio non ha d'altro canto presentato argomentazioni a tal fine.

(40) L'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato non è applicabile dal momento che nessuna regione della Vallonia ha mai presentato le condizioni necessarie per la concessione di un aiuto regionale in applicazione dell'articolo 87, paragrafo3, lettera a), del trattato.

(41) Nonostante la denominazione del regime («l'assegnazione di incentivi e di garanzie che contribuiscono alla realizzazione di programmi industriali europei oggetto di accordi internazionali specifici»), la Commissione ritiene che non si applichi neanche l'articolo 87, paragrafo 3, punto b), del trattato:

a) l'articolo 29bis della legge belga sull'espansione economica del 30 dicembre 1970, modificata dal decreto del 25 giugno 1992, prevede che gli aiuti menzionati dall'articolo 29ter di tale legge «possano essere erogati dall'esecutivo alle imprese della regione che partecipano alla realizzazione di un programma industriale europeo sulla base delle disposizioni previste in un protocollo di accordo concluso tra lo Stato e la regione». Il regime non precisa quali saranno i criteri applicati dalle autorità valloni per valutare se diversi progetti o programmi possano beneficiare dell'aiuto in questione. Considerata l'assenza di tali criteri ([36]), la Commissione ritiene che il regime sia troppo indefinito per poter beneficiare della deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato a favore degli «aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante *progetto* di comune interesse» (sottolineature aggiunte) ([37]).

b) Il regime non è destinato a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia belga.

A tale proposito è opportuno ricordare anche che le autorità belghe non hanno chiesto per tale regime una deroga sulla base dell'articolo 87, paragrafo3, lettera b).

(42) L'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato non è applicabile perché il regime in questione non è destinato a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio.

(43) Tenuto conto delle considerazioni che precedono, la Commissione ha esaminato l'aiuto sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato ed è giunta a formulare le seguenti osservazioni:

a) L'articolo 29ter permette alle autorità belghe di concedere garanzie o anticipi a imprese a prescindere

([34]) L'articolo 19 del decreto del 25 giugno 1992 modifica la legge sull'espansione economica del 30 dicembre 1970 introducendo il nuovo articolo 29ter.

([35]) Cfr. nota n.9 a piè di pagina.

([36]) Tale mancanza di precisione è d'altronde il motivo per cui la Commissione, nella lettera del 9 luglio 1991 [SG (91) D/12925], non si è pronunciata sul regime (all'epoca gli articoli 17, 18 e 19 del progetto di decreto), facendo presente che si riservava di esaminare la compatibilità alla luce delle applicazioni concrete del regime, che dovevano esserle notificate caso per caso, come il Belgio si era impegnato a fare.

([37]) È opportuno ricordare in tale contesto che, conformemente alla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, «in tutti i casi in cui, a seguito di tale esame, la Commissione constata che un aiuto ha il fine di promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo», tale aiuto può beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera b) (GU C 45 del 17.21996, pag. 5, punto 3.2).

da qualsiasi investimento iniziale o creazione di posti di lavoro da parte delle imprese beneficiarie, quali richiesti dalle norme comunitarie applicabili agli aiuti regionali nazionali in vigore all'epoca e attualmente ([38]).

b) In altri termini, il regime in questione permette alle autorità belghe di concedere, su tutto il territorio della Vallonia, aiuti destinati a ridurre le spese correnti dei loro beneficiari. Tali aiuti costituiscono «aiuti al funzionamento».

c) In diverse comunicazioni, e segnatamente nella comunicazione sul metodo per l'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), agli aiuti regionali e negli orientamenti relativi agli aiuti a finalità regionale ([39]), la Commissione ha fatto presente che per via dei loro particolari effetti di distorsione, gli aiuti al funzionamento potevano essere considerati compatibili con il mercato comune solo nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), e a condizione che fossero rispettate alcune condizioni rigorose.

d) Nella regione vallone non c'è nessuna area che soddisfi le condizioni richieste per beneficiare dell'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a). Infatti, la regione vallone rientra solo in parte fra quelle contemplate all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

e) La portata dell'articolo 29ter non si limita ai progetti di R&S, ai progetti di tutela dell'ambiente, alla creazione di posti di lavoro, ai progetti di formazione, ai progetti di salvataggio e di ristrutturazione conformi alla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo ([40]), alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente ([41]), agli orientamenti relativi agli aiuti all'occupazione ([42]), alla disciplina degli aiuti di Stato destinati alla formazione ([43]) o agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ([44]). Il regime non è nemmeno limitato alle PMI definite tali dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese ([45]). Pertanto la Commissione conclude che gli aiuti accordati in virtù dell'articolo 29ter non possono beneficiare neanche della deroga prevista nelle discipline ed orientamenti di cui spora.

f) Infine è opportuno ricordare anche che le autorità belghe non hanno chiesto deroghe a favore dei regimi sulla base dell'articolo 87, paragrafo3, lettera c).

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione conclude che l'articolo 29ter non può beneficiare di nessuna delle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

(44) Sulla base dell'analisi esposta ai considerando 39-43, la Commissione ritiene che l'articolo 29ter della legge sull'espansione economica del 30 dicembre 1970, modificata dal decreto del 25 giugno 1992, non possa beneficiare di nessuna delle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafi 2 e 3, e che l'articolo 29ter sia di conseguenza incompatibile con il mercato comune.

V. **CONCLUSIONE**

(45) La Commissione constata che il Belgio ha posto illegalmente in esecuzione l'articolo 29ter della legge belga sull'espansione economica del 30 dicembre 1970, modificata dal decreto del 25 giugno 1992, in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(46) La Commissione constata inoltre che l'articolo 29ter delle legge belga sull'espansione economica del 30 dicembre 1970, modificata dal decreto del 25 giugno 1992, è incompatibile con il mercato comune.

(47) Conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999, e al fine di ripristinare la concorrenza, qualsiasi aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato accordato in applicazione dell'articolo 29ter deve essere restituito immediatamente. L'aiuto da restituire comprende gli interessi calcolati sulla base di un tasso pari al tasso di riferimento. Il recupero è effettuato senza indugio conformemente alle procedure del diritto nazionale, purché permettano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. A tal fine, il Belgio prende tutte le misure necessarie per assicurarsi dell'effettiva esecuzione della decisione della Commissione.

(48) La Commissione prende nota del fatto che il Consiglio della regione vallone ha già abrogato l'articolo 29ter, che la relativa decisione è stata pubblicata sul Moniteur belge del 4 febbraio 1998 e che, pertanto, è già stato posto fine alle misure in oggetto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 29ter della legge belga sull'espansione economica del 30 dicembre 1970, modificata dal decreto del 25 giugno 1992, è incompatibile con il mercato comune.

([38]) Cfr. nota n. 26 a piè di pagina.
([39]) Cfr. nota n. 26 a piè di pagina.
([40]) GU C 83 dell'11.4.1986, pag. 2 e GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.
([41]) GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3.
([42]) GU C 334 del 12.12.1995, pag. 4.
([43]) GU C 343 dell'11.11.1998, pag. 10.
([44]) GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12.
([45]) GU C 213 del 19.8.1992, pag. 4.

Articolo 2

1. Il Belgio adotta tutte le misure necessarie affinchè gli aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, concessi illegalmente in virtù del regime di aiuti di cui all'articolo 1, siano restituiti dai beneficiari.

2. Il recupero è effettuato senza indugio conformemente alle procedure del diritto nazionale, purché permettano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L'aiuto da recuperare comprende gli interessi maturati a decorrere dalla data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario fino alla data del suo recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nel quadro degli aiuti a finalità regionale.

Articolo 3

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, il Belgio informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 4

Il regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì il 29 marzo 2000.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione